

FRATERNITÀ E RICONCILIAZIONE NELLA GIURISDIZIONE PENALE



In support of the idea that penal jurisdiction aims at reconciliation, two important examples tend to be cited. One is that of the Truth and Reconciliation Commission in post-apartheid South Africa, in which reconciliation is “first of all a political act, the establishment of a neutral space in which various parties meet in favour of justice and reconstruction”. The other is the Italian experience of reform of the penal procedure for minors, characterized by guidelines that place the person at the centre, such as the “the re-educative goal, the minimal injuriousness of the trial, the care of personality and privacy of the minor, affective and psychological assistance”. In moving towards a change in the current penal jurisdiction, the principle of fraternity can serve as an element that connects the private and public spheres, and offer itself as a political and almost procedural category.

di
FABIO ROSSI

È ipotizzabile una giurisdizione penale che, sulla scorta delle molteplici e differenti esperienze a livello internazionale, sappia caratterizzare la propria azione secondo una prospettiva di riconciliazione?

Tale interrogativo potrebbe suonare provocatorio, azzardato: parlare, anzi ragionare di fraternità e riconciliazione nella giurisdizione penale significa oggi prendere atto di una realtà che dall'esperienza quotidiana si è andata spostando verso una dimensione scientifica ed intellettuale, coinvolgendo però non soltanto gli "addetti ai lavori", piuttosto contraddistinguendosi per il suo carattere di apertura e inclusione di diversi profili e dunque discipline.

Tale approccio sembra peraltro corrispondere pienamente agli stimoli che la realtà propone periodicamente; la storia più recente non fa infatti che confermare quotidianamente due elementi rilevanti e tra di loro intimamente connessi:

- una crisi, neanche troppo nascosta, del diritto e della giustizia, nella loro prioritaria funzione di regolamentazione dei rapporti intercorrenti all'interno di una comunità sociale e di salvaguardia e tutela della stessa;
- l'affacciarsi di nuovi panorami, contributi e approcci che, partendo da dati esperienziali, spingono per una trasformazione del modo di guardare al diritto, soprattutto nella sua fase applicativa giurisdizionale, come nel suo contributo allo sviluppo di una comunità.

Tale panorama così mutevole e composito è ampiamente ravvisabile nel campo del diritto internazionale: le gravissime violazioni dei principali diritti umani perpetrate nel XX secolo e le spesso inefficaci risposte in ambito giurisdizionale, hanno accelerato un profondo processo di riflessione e discussione di quelle che sembravano fino a poco tempo fa verità assodate. Se tale analisi poi coinvolge anche il diritto interno agli Stati, le cose non appaiono così diverse: la lunghezza dei tempi processuali, il generale senso di insoddisfazione di fronte ad una sentenza, l'insicurezza e spesso l'intolleranza nei confronti delle istituzioni preposte all'amministrazione della giustizia e la distanza che spesso si sperimenta tra il carattere di un *corpus* legislativo e la sua applicazione pratica sono segnali inequivocabili di una crisi strutturale ma anche – per certi versi – filosofica.

È inoltre evidente che le lacune di un settore così delicato quale l'amministrazione della giustizia non producono più effetti circoscritti al solo ambito giuridico, piuttosto sollevano questioni ben più ampie, che riguardano gli effetti e le ricadute che il diritto – e la sua applicazione – produce sulla società, confermando quello che già i Romani avevano ben compreso attraverso quella perfetta ed efficace sintesi del *ubi societas ibi jus*.

Quella dello stretto connubio tra diritto e società potrebbe apparire una conquista ormai scontata, consolidata: la verità è invece rappresentata dal quadro problematico che si riscontra oggi a livello internazionale e interno. Tematiche come l'integrazione tra diverse etnie all'interno di una società multi-etnica, o la lotta alle più importanti forme e strutture criminose, per non parlare del crescente disagio e marginalità ravvisabili in alcuni ambiti sociali, o i sempre più complessi e critici equilibri politici internazionali, confermano quella percezione testé prospettata di un diritto chiamato a muoversi su nuovi terreni, abbandonando certezze oramai desuete, per affrontare invece nuove esigenze e nuove criticità.

Sembra cioè farsi sempre più spazio (o forse, dovremmo dire, sta ritornando) un'idea di diritto non più quale strumento specifico ed esclusivo di situazioni da regolamentare o da sanzionare, piuttosto come componente assolutamente fondamentale nella costruzione come anche nel mantenimento e sviluppo di una società umana.

1. L'esperienza delle TRC (Commissioni Verità e Riconciliazione) e la crisi del diritto penale

La stessa consolidata idea di giurisdizione penale, basata su schemi e parametri appartenenti ormai ad un altro mondo e ad un'altra storia, ha ricevuto – almeno a livello di tradizione occidentale – un indubbio scossone dalla storia: l'esperienza delle tante Commissioni Verità e Riconciliazione nelle vicende di molti Paesi (dal 1974 in Uganda fino al 2005 in Indonesia, per non parlare delle attuali in Burundi, Kenya e Togo), così come l'evidente crisi di molti organismi ed istituzioni giuridiche internazionali raccontano di un mondo, di una comunità umana lacerata da controversie e crimini per i quali il "classico" approccio del diritto penale così come delineato dalla tradizione positiva non sembra più essere efficace; si è fatto largo cioè, in maniera sempre più insistente, l'interrogativo intorno alla reale efficacia di una giustizia orientata a comminare pene quali forme di soddisfazione per le vittime.

Tale perplessità è stata peraltro supportata dai contributi di alcuni studi psicologici sulla vittima, accelerando quella sempre più condivisa percezione sulla necessità di intraprendere nuove strade¹; a ciò vanno aggiunte esigenze nuove e criticità che le recenti crisi economiche e sociali hanno portato alla luce.

Alla priorità della norma e della legge in nome dello Stato sembra pian piano sostituirsi una priorità certo non inedita ma forse dimenticata, offuscata: la persona.

Non è certo un caso che il nuovo alfabeto giuridico (e giudiziario) che oggi va declinandosi anche attraverso termini come *giustizia riparativa*, *mediazione*, *giustizia transizionale* e appunto *riconciliazione*², riconosca un contributo rilevante da parte di quelle culture nelle quali il connubio tra persona e società è elemento rilevante nella costruzione di un sistema che sappia amministrare la giustizia in un'ottica non eminentemente comminatoria o punitiva.

La filosofia dell'*ubuntu*, che ha caratterizzato il problematico passaggio del Sudafrica dal regime dell'apartheid alla democrazia, pur con tutti i suoi inciampi e le sue occasioni mancate, ha proposto al mondo intero un approccio diverso alla giustizia, contraddistinto innanzitutto da un più forte collegamento con le altre

1) G. Fiandaca, *I crimini internazionali tra punizione, riconciliazione e ricostruzione*, in G. Fiandaca – C. Visconti (a cura di), *Punire Mediare Riconciliare – Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, Giappichelli, Torino 2009.

2) Per un approfondimento sui temi della riparazione e della mediazione, cf. Università degli Studi dell'Insubria, *Pena Riparazione e Riconciliazione – Diritto Penale e giustizia ripartiva nello scenario del Terzo Millennio*, Atti del Convegno del 13-14 maggio 2005, Insubria University Press, Varese 2007.

dinamiche che caratterizzano la vita di una comunità e dunque da un orizzonte più costruttivo, un orizzonte appunto di riconciliazione e sviluppo.

Ma la lezione, squisitamente e umanamente imperfetta della TRC sudafricana, può di fatto farci affermare la reale possibilità di una giurisdizione penale in cui la riconciliazione divenga uno dei criteri guida?

Ammettere tale possibilità significa evidentemente ripensare non solo la struttura e l'istituzione stessa che è chiamata a gestire la giustizia in una data comunità, ma il diritto stesso che ne è alla base, di più i fondamenti che hanno portato alla costruzione di quella comunità e del conseguente impianto giuridico.

Per fare ciò occorre però forse fare chiarezza su alcuni aspetti che non sono solo di natura terminologica ma investono invece un profilo più profondo.

Un primo punto è ribadire come una Commissione Verità e Riconciliazione non sia un tribunale e viceversa; tale precisazione per quanto lapalissiana porta con sé un'importante conseguenza, relativa agli obiettivi che queste due realtà sono in grado di prefissarsi: se infatti obiettivo della prima è perseguire entrambe le finalità, il secondo per sua stessa natura può porsi un unico obiettivo, quello della verità; una verità peraltro di natura giudiziaria, processuale, delineata cioè da una sorta di pre-qualificazione della realtà sulla base di parametri stabiliti dalla legge, ma che si distanzia dalla verità dei partecipanti.

Secondo questa prospettiva la giustizia – quella penale in special modo – così come tradizionalmente concepita si pone nell'ottica della ricerca dell'equivalenza tra una verità ricostruita in sede processuale e una reazione commensurata alla gravità di questa verità e sanzionata attraverso una pena.

Le commissioni Verità e riconciliazione hanno proposto – proprio perché non sono organi giudiziari – una prospettiva diversa, quella appunto della riconciliazione, che però è stata talvolta confusa con il perdono.

Il perdono però – ed è qui la seconda importante puntualizzazione –, principio religioso di estrazione cristiana, attinge il proprio fondamento dalla gratuità non dall'equivalenza, da una logica del dono, ponendosi in questo senso in piena inconciliabilità con la giustizia.

La riconciliazione è altra cosa: la riconciliazione non vuole confondersi con la pena, che rimane uno strumento di diritto penale, tanto meno con il perdono, da cui certamente attinge linfa.

La riconciliazione è, ed è stata, innanzitutto un atto politico, ovvero la definizione di uno spazio neutro di confronto diretto tra le parti in vista di una finalità orientata alla giustizia e alla ricostruzione. Attraverso la riconciliazione, le commissioni non hanno operato ponendo al centro il tema della pena, piuttosto quello del riconoscimento reciproco, consapevoli di due elementi assolutamente decisivi: la percezione di una inadeguatezza di qualsiasi pena rispetto ad una violenza o un crimine subito che ha modificato la vita della vittima in maniera irreparabile e l'indissolubile legame, storico sociale ed umano, che comunque lega i protagonisti di quella stessa vicenda, tra di loro e con gli altri componenti della medesima comunità³.

3) E. Jaudel, *Giustizia senza punizione*, ObarraO, Milano 2010.

Certamente in tale approccio pesa in maniera rilevante l'obiettivo, ancora più alto, di ricostruzione politica sociale ed economica di quei Paesi nei quali lo strumento delle commissioni ha guidato un lungo e faticoso percorso di transizione politica da regimi dittatoriali a nuove democrazie; una rinascita come quella che si accingevano a costituire questi paesi non poteva certo basarsi su una dura contrapposizione tra vincitori e vinti, rischiando di covare sotto la cenere il fuoco dell'insofferenza e della rivalsa.

A ben vedere però questa prospettiva legata al riconoscimento reciproco e alla compartecipazione verso la ricucitura di una frattura che non è solo giuridica ma anche sociale è assolutamente compatibile anche con le esigenze di un'amministrazione della giustizia interna ad una comunità.

Un'operazione di rivisitazione di tal sorta non dovrebbe risultare particolarmente faticosa o complessa, giacché il diritto ha in sé già l'elemento della relazionalità⁴; che si tratti di ambito privato piuttosto che di dimensione istituzionale, il diritto è terreno di scambio, di relazione, luogo appunto in cui si esplica su un piano normativo quella socialità che membri di uno stesso gruppo quotidianamente sperimentano nella vita ordinaria.

2. La tradizione occidentale e l'esperienza italiana: dall'art. 27 alla riforma del processo minorile

Se si guarda alla storia e alla tradizione giuridica italiana, l'elemento relazionale riconosciuto al diritto appare per certi versi ancora più manifesto, per certi versi addirittura formalmente sancito.

Che si tratti del codice civile così come del testo costituzionale, il diritto italiano è intriso di rapporti, di relazionalità, esattamente come non meno relazionale è il panorama internazionale, se si pensa che la stessa dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel suo preambolo, parla espressamente di famiglia umana, luogo "sociale" per eccellenza di relazioni, rapporti dunque qualificati e qualificanti la natura umana, a prescindere da ruoli e categorie contingenti.

Tale carattere di relazionalità del diritto è stato però troppo spesso soffocato da un tecnicismo che il positivismo giuridico ha favorito nei principali ordinamenti della storia più recente (specie quella occidentale); una legislazione sempre più attenta a regolamentare tecnicamente e minuziosamente diritti e doveri, obblighi e divieti ha finito forse per dimenticare gli elementi fondativi, le ragioni di quella tutela, la quale non risiede in una pretesa individualistica piuttosto nella legittimazione di quegli aspetti che definiscono la dignità e la libertà della persona umana, per sua natura individuo tra e con altri individui.

La frase "una persona è una persona attraverso altre persone" pronunciata molteplici volte dall'arcivescovo Tutu per spiegare agli interlocutori occidentali il senso della parola *ubuntu*, non dovrebbe suonare come assolutamente inedita, piuttosto la conferma che – a qualsiasi latitudine – la costruzione di una società è

4) A. Cosseddu, *L'orizzonte del diritto "luogo" delle relazioni*, in A.M. Baggio (a cura di), *Caino e i suoi fratelli*, Città Nuova, Roma 2012.

la parallela definizione di un ordinamento ad essa funzionale non possono dimenticare questo elemento imprescindibile di relazionalità.

Le note forse più dolenti arrivano però da quel particolare momento all'interno di una società quale è la risposta al verificarsi di una fattispecie criminosa; in questo caso avvertire questo elemento di relazionalità appare più arduo, proprio perché più difficile è mantenere la consapevolezza che l'artefice del reato sia comunque e sempre una persona, soprattutto che sia un membro della stessa comunità di cui fa parte anche la vittima. Tale difficoltà nasce anche da una tradizione giuridica usata a elaborare l'intero sistema giudiziario attorno alla pena, delineata e strutturata soprattutto nella sua accezione di deterrente. Certamente non si vuole con questo affermare che i principali ordinamenti europei abbiano assecondato un'elaborazione della pena quale strumento esclusivamente punitivo (ne è la riprova l'art. 27 della Costituzione Italiana) ma quanto rimane oggi di quel profilo riabilitativo che avrebbe dovuto consentire un riassetto dell'equilibrio sociale spezzato da un reato anche e soprattutto attraverso il reinserimento del responsabile all'interno di quel gruppo sociale da lui stesso colpito?

Soprattutto come non ravvisare, nel caso della Costituzione Italiana, uno straordinario "germe" di riconciliazione in un assetto costituzionale che, oltre al rifiuto della guerra e della pena di morte, riconosce alla pena l'unica ed esclusiva funzione di riabilitazione e reinserimento?

Tali interrogativi oggi appaiono fortemente dissonanti rispetto alla realtà che ci circonda: le carceri italiane, oltre ad essere diventate – come in molti altri paesi – il luogo in cui ammassare differenti marginalità sociali, sono l'oggetto costante di denunce e condanne da parte dei principali organi di giustizia internazionale, per non parlare del marchio di caino che segna a vita quanti si macchiano di un reato e, a prescindere dalla pena comminata, subiscono un più duro castigo quale appunto è una marginalità ed un'esclusione sociale senza appello.

Sempre più spesso quello a cui assistiamo oggi è un diritto che appare troppo concentrato nello sforzo di colpire il colpevole, assecondando la cieca voglia di vendetta espressa a livello popolare nonché una erronea idea di certezza del diritto; un diritto che, proprio perché immemore della sua natura più profonda e dunque della sua funzione, finisce per apparire sempre più inefficace.

La vicenda delle Commissioni Verità e Riconciliazione e lo svilupparsi di una ricerca giuridica pronta a recepire *inputs* delle altre discipline e soprattutto disponibile a nuove soluzioni, le esperienze a livello internazionale di giustizia riparativa, la presenza sempre più rilevante della giustizia transizionale in alcune realtà politiche nazionali assai complesse, i diversi contributi scientifici – come i *Chicago Principles*⁵ – non fanno che confermare la volontà e l'impegno di muoversi verso altre direzioni.

In questo senso l'elemento forse più rilevante è rappresentato prima di tutto da una nuova centralità della vittima, nel riconoscimento del suo ruolo chiave in un percorso penale che non si incentri solo sulla problematica della responsabilità e della pena ma che riesca ad inserirsi in un quadro più ampio: testimonianze di

5) Per un approfondimento sui Chicago Principles, cf. F. Rossi, *Democrazia, giustizia e partecipazione: la Transitional Justice e il contributo della fraternità*, in «Sophia», 4 (2012/2), pp. 275-283.

diversa entità e natura raccontano sempre più spesso come il desiderio precipuo della vittima o dei parenti della stessa sia soprattutto la verità, un obiettivo che una volta raggiunto consenta a chi ha subito un torto di poter riappropriarsi della propria vita e del proprio futuro. La vittima in questo senso grida sempre più spesso il suo personale e concreto desiderio di partecipazione alla ricostruzione della verità, spinta non da un disordinato impeto di vendetta piuttosto dalla volontà di poter raccontare la propria storia, di veder riconosciuta la propria vicenda: di riconciliarsi appunto con il passato e dunque di poter guardare al futuro.

Se prendiamo ad esempio alcuni dei grandi drammi ancora rimasti irrisolti nella storia più recente italiana, si scoprirà come proprio questo desiderio di verità muova l'incessante e perenne impegno dei parenti di queste vittime, anche di fronte ad una giustizia lenta, oscura, assolutamente poco trasparente e soprattutto sorda di fronte ad un'invocazione che ha i tratti prima dell'umanità e poi della giuridicità.

Sotto questa luce la riscoperta centralità della vittima, l'impegno – quando e ove possibile – a rendersi partecipe del percorso di ricostruzione della verità mostrano i legami e le possibili implicazioni di un orizzonte di riconciliazione all'interno della giurisdizione penale: il caso Sudafrica ci mostra in tutta la sua concretezza quanto un processo possa trasformarsi da luogo tecnico di accertamento di responsabilità a momento di verità a cui sono chiamati a contribuire la vittima ma anche il carnefice.

Non si tratta, come qualcuno potrebbe pensare, di una deresponsabilizzazione del reo, tutt'altro; una riconciliazione nell'orizzonte della verità chiama i due soggetti ad una responsabilità di livello assolutamente più alto e profondo proprio perché compiuta reciprocamente.

Scriva Gherardo Colombo: «chi perdona ha la responsabilità di ri-accettare; chi è perdonato ha la responsabilità di usare assennatamente ciò che riceve, e cioè di essere riaccettato. Entrambi hanno cioè la responsabilità della ricucitura della relazione che è stata strappata»⁶.

E – chiaramente – questa reciprocità di presa di responsabilità dagli attori protagonisti non può che passare, in una sorta di passaggio di testimone, alla società di cui questi stessi fanno parte.

Questa prospettiva allontana dal processo e dalla giurisdizione penale quell'aura di distacco, freddezza e rigidità per renderlo invece primo atto di una ricostruzione, di una ricucitura del tessuto sociale ferito, che nasce innanzitutto dal riconoscimento dell'altro, dal discrimine tra ciò che ha compiuto (e riconosciuto come sua responsabilità) e ciò che è e può diventare proprio a partire da quel primo momento riconciliativo.

Tale prospettiva – altra possibile obiezione – è sicuramente inseribile all'interno di una panoramica di livello internazionale (soprattutto se si guarda alle grandi transizioni politiche sperimentate da quei paesi passati da regimi dittatoriali a giovani democrazie) ma come può inserirsi all'interno di un ordinamento interno e rendersi compatibile con sistema penale che sappia però anche ovviare a legittime esigenze di sicurezza e legalità?

6) G. Colombo, *Il Perdono responsabile*, ed. Ponte delle grazie, Milano 2011, p.87.

Un argomento a favore di tale approccio è rappresentato soprattutto dalla evoluzione, non solo in termini legislativi, del processo minorile nell'ordinamento italiano: a partire da una raccomandazione del Consiglio D'Europa del 1985, l'Italia ha operato una importante riforma del processo penale minorile, oggi contraddistinto da alcune fondamentali linee guida, quali la finalità rieducativa, la minima offensività del processo, la tutela della personalità e della riservatezza del minore, l'assistenza affettiva e psicologica.

All'interno di questo quadro, due elementi appaiono ancora più rilevanti: il cosiddetto *perdono giudiziale*, causa di estinzione di alcuni reati applicabili ai minori di quattordici anni, e la sospensione del processo con *messa alla prova*, vera e propria istanza di rieducazione alternativa alla detenzione ma soprattutto utilizzata prima della decisione e decisiva ai fini della stessa.

Senza addentrarci all'interno dell'intero sistema processuale minorile (un approfondimento che però potrebbe riservare ai meno addetti sorprese positive), è indubbio che tale riforma abbia assecondato una fondamentale esigenza, quella di riportare al centro dell'intervento giudiziale il valore della persona umana, in questo caso ancora più decisivo trattandosi di minori⁷.

Assecondando dunque il testo costituzionale, come anche le principali indicazioni a livello internazionale, si è provveduto a costruire un sistema che facesse del minore un protagonista, soggetto di diritti ma anche attivo artefice del proprio reinserimento: l'istituzione della messa alla prova è la conferma di tale prospettiva. Il minore viene infatti inserito in un circuito nel quale a partire dal giudice stesso e attraverso l'azione di più soggetti (enti locali, servizi sociali, ecc.) si costruisce un percorso che consenta al ragazzo non solo di prendere coscienza del proprio comportamento illecito ma anche di sviluppare interessi, competenze e fiducia in modo da poter questa volta vivere la propria dimensione in accordo con l'ambiente che lo circonda e nel quale possa sentirsi un protagonista positivo. In questo quadro momento fondamentale riveste il momento della conciliazione del reo con la vittima attraverso lo strumento della mediazione, per il suo valore pedagogico e sociale.

Limitare l'esperienza assolutamente positiva che molti tribunali italiani stanno sperimentando al solo ambito minorile significa però non accorgersi della grande opportunità che tale riforma può offrire: si tratta infatti di un nuovo modo di concepire la funzione penale, paradossalmente molto più vicina agli intendimenti forniti dal testo costituzionale.

A chi obietta che tale sforzo è concepibile nei confronti di un minore in ragione della sua giovane età, è giusto rispondere che una visione più ampia consentirebbe di porre le basi per la soluzione di alcuni disagi che albergano all'interno del tessuto sociale. Investire su un piano sociale sulla persona – anche quando questo appare nel concreto scelta coraggiosa e impopolare – non è mai un'opzione negativa: anzi favorisce sviluppi positivi ed evita effetti altrettanto perniciosi.

Più volte infatti si è evidenziato come un diritto, anzi una giustizia che non restituisca non solo ai diretti protagonisti ma all'intera comunità una risposta che

7) Per un quadro esauriente della riforma del processo penale minorile, cf. P. Tonini, *Manuale breve di diritto processuale penale*, Giuffrè, Milano 2008, pp. 591-604.

coniughi esigenze etiche ma anche pedagogiche finisce per riportare un'idea di Stato distorta; la sfiducia negli organi giudicanti, la contrapposizione insanabile tra organi di giustizia e soggetti che delinquono, sono effetti diretti di una giustizia amministrata in maniera fredda, distaccata inefficace e – cosa peggiore – priva di un qualsiasi impegno alla presa consapevole di responsabilità e dunque alla riabilitazione.

Quando si parla di riconciliazione, e si citano come illuminanti gli esempi del Sudafrica o di altri Paesi che con grande sforzo umano hanno intrapreso questo percorso (che porta con se anche molto dolore e sofferenza), si dimentica forse che un tale approccio coinvolge tutte le parti che compongono il tessuto sociale; di fronte ad una scelta in termini riconciliatori, di fronte ad una giustizia che viri prepotentemente nella direzione della mediazione e della riabilitazione, non vengono chiamate in causa solo le istituzioni a ciò preposte ma anche tutte le classi sociali, ogni singolo cittadino. In questa prospettiva, la giustizia diventa sì un fatto pubblico, di più un percorso collettivo che parte dai suoi protagonisti per allargarsi all'intera comunità.

3. Riconciliazione e fraternità

In una tale prospettiva sembra manifestarsi con forza il contributo che un principio quale la fraternità può offrire in vista di un cambiamento così importante della giurisdizione penale.

Se si guarda infatti alla fraternità come categoria capace di informare – in termini relazionali – la sfera pubblica⁸, appare come proprio tale principio possa fungere da elemento di connessione tra sfera privata e sfera pubblica, secondo quell'orizzonte che la riconciliazione, così come per esempio espressa nelle esperienze delle TRC, ha voluto delineare.

La fraternità ha quindi in sé i cromosomi per svolgere un ruolo decisivo: quando si parla di legame indissolubile tra i membri di una comunità non in ragione di una semplice appartenenza civile, ma in quanto persone; quando si sviluppa un'ipotesi di processo costruito attorno alla vittima, alla sua voce; quando si prospetta una ridefinizione del concetto di pena e di condanna non più come giudizio assoluto ma come momento e opportunità di riconciliazione e mediazione, come primo passaggio verso una ricucitura di uno strappo che renda la realtà ferita migliore; in tutti questi frangenti i germi del principio di fraternità sono ben visibili, forse ancora non pienamente consapevoli.

I mali perenni della giustizia penale sono la conferma di una necessaria e coraggiosa svolta, all'interno della quale la fraternità può declinarsi come categoria giuridica – quasi processuale –; uno strumento che possa sempre portare all'attenzione la natura più profonda del diritto, quella relazionalità che non deve essere mai persa, soprattutto nei momenti patologici, quando cioè l'esigenza di

8) Per ulteriori approfondimenti sulla fraternità, cf. A.M. Baggio (a cura di), *Caino e i suoi fratelli*, Città Nuova, Roma 2012.

giustizia ancora di più non può sottovalutare, accantonare la dimensione personale di questa esigenza.

Se è vero che tracce di fraternità sono già presenti, ancorché declinate con modalità e terminologie diverse, un accentuato – e dunque più consapevole – apporto del principio di fraternità anche in un ambito quale la giurisdizione penale significa, potrebbe significare, azionare quelle energie assolutamente costruttive che il diritto ha in sé; è ben evidente che in campo giurisdizionale le esigenze – tutte legittime – si sovrappongono, e trovare dunque una equilibrata compresenza non è operazione semplice.

Forse proprio in questa ottica un approccio secondo riconciliazione ed un'introduzione ancora più evidente del principio di fraternità possono effettivamente assecondare quella che è esigenza primaria della giustizia: sanzionare il comportamento non la persona (come disse don Puglisi "contro il peccato incontro al peccatore") secondo un'orizzonte che non è di punizione vendicativa piuttosto di presa di responsabilità attraverso un'azione di sostegno che è ancora più importante di una legittimazione giuridica a comminare pene. Ma quest'azione di sostegno non si esaurisce nel momento processuale (o decisionale del giudice) piuttosto segue il soggetto che non diviene più solo il reo ma il membro della comunità da sostenere, attraverso un percorso che vede coinvolti prima di tutto egli stesso e poi tutti i componenti del quadro sociale.

Riconciliazione e fraternità così intesi consentono dunque non solo di accentuare la dimensione "educativa" del diritto ma di trasformare un evento come l'applicazione della legge in ambito giurisdizionale non più un momento staccato dalla vita sociale, ma anzi un momento di apertura, evento inclusivo proprio perché capace di coinvolgere l'intero gruppo sociale esattamente come per altri momenti fondamentali nella vita di quest'ultimo come l'esercizio del voto, la partecipazione ad un referendum, l'istituto di iniziativa legislativa popolare.